

27 luglio 2022

All'Ufficiale d'Anagrafe delegato
del Comune di San Severo
uff.migrazioni@pec.comune.san-severo.fg.it

Alla particolare attenzione della
Sig.ra Lorella Fanelli

e per conoscenza
Al Sindaco del comune di San Severo
francesco.miglio@pec.comune.san-severo.fg.it
nella qualità di Ufficiale di Anagrafe

Egregia Signora Fanelli,

chiarisco, innanzi tutto, che mi rivolgo a Lei nella Sua qualità di Ufficiale di Anagrafe e, se mi consente, quale persona.

Questa mia, augurandomi di non tediarLa né di indisporLa, ha il fine di rappresentarLe alcune mie personali valutazioni sulle disposizioni di Legge e sulle norme Istat che riguardano la materia a confronto delle valutazioni che Lei, a mio modesto parere, ne fa in difformità a quanto stabilito dalla legislazione in essere, formulando l'auspicio che Lei abbia la buona grazia di valutarle in nome della mia trascorsa attività di dipendente presso il Comune di San Severo, con mansioni svolte, tra l'altro, anche presso l'Ufficio Anagrafe, ovvero, se per Lei ciò non avesse valore, in considerazione del rispetto dovuto alla mia anzianità 'anagrafica' di cittadino.

Ho dovuto rivedere tutta la corrispondenza tra noi intercorsa dal 2019 per poter scrivere un articolo pubblicato sul mio sito internet in cui riporto la cronistoria dello scambio di mail in ordine alla mia richiesta di iscrizione nel Registro di Anagrafe del Comune di San Severo quale "senza fissa dimora" e al quale La rimando se ne avesse tempo o ne fosse solo curiosa. Da ciò discendono le seguenti considerazioni fatte alla luce della Legge e del Regolamento anagrafico, nonché delle note Istat "Avvertenze e note illustrative, Serie B n.29 della edizione 1992".

1. Cancellazione per irreperibilità

1.1 Per andare con ordine, e seguendo indicativamente la traccia lasciata dalla nostra pregressa corrispondenza, mi preme farLe notare che la mia cancellazione dall'Anagrafe dei residenti del Comune di San Severo, avvenuta per "irreperibilità" già a far tempo dal 18 novembre 2011, come ho appreso in risposta alla mia prima richiesta dalla comunicazione inviata in data 23 settembre 2019, è stata operata senza che nella stessa me ne fosse data ragione. Non essendo quel riscontro

firmato, non posso sapere se già allora fosse Lei la mia corrispondente o se Lei avesse, già nel 2011, la funzione che attualmente riveste.

1.2 Comunque sia, mi permetto di farLe notare come nelle note Istat sopra richiamate sia prevista (Cfr. Introduzione punto 7 lettera b)) la possibilità di cancellare per irreperibilità “le persone che siano risultate irreperibili a seguito di ripetuti accertamenti” con richiamo all’art. 11, comma 1, lett. c) del DPR 223/89 dove è previsto che si può essere cancellati “per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile”.

1.2.1 Se la lettura di tale articolo potrebbe far pensare che l’obbligo di “ripetuti accertamenti” non valga per la “irreperibilità accertata a seguito delle operazioni del censimento...” non va, tuttavia, sottaciuto come al punto 10 della Parte Terza – delle note Istat esaminate viene precisato (pag.47) che “La norma relativa alla cancellazione anagrafica per irreperibilità (art. 11) costituisce un mezzo eccezionale il cui impiego può essere considerato sia in occasione dei censimenti sia a seguito di accertamenti svolti dall’ufficio di anagrafe” potendosi rinvenire in quel “può” un limite ad una cancellazione automatica senza provvedere ai dovuti e ripetuti accertamenti.

1.3 Per chiudere l’argomento “irreperibilità” dando l’opportuna e necessaria rilevanza a quel “può”, posso assicurarLa, per quel che vale allo stato attuale, che, risiedendo nel Comune di San Severo dal 1961, non ho mai partecipato nei cinquant’anni seguenti alle operazioni di Censimento della popolazione senza che per questo si sia provveduto al mio depennamento d’ufficio dall’Anagrafe dei residenti come avvenuto il 18 novembre 2011; circostanza che, nel caso, farebbe pensare più ad un arbitrio, se non a una “malevolenza” o a una specie di “mobbing anagrafico”, piuttosto che al rispetto delle disposizioni di Legge. Un tale “arbitrio” comporterebbe, infatti, la cancellazione d’ufficio, ed ex abrupto, di tutte quelle persone che per i più vari motivi (anzianità, ignoranza, dimenticanza, assenza temporanea o quant’altro) non si siano attivati in occasione del censimento.

2 Sussistenza del domicilio

2.1 Penso di non dover fare, tantomeno con Lei, una disanima della differenza tra abituale dimora e domicilio per cui, dandola per scontata, me ne esento limitandomi a riportare di seguito quanto stabilito nella Parte terza delle note illustrative Istat sopra richiamate dove al capo 3 è precisato che “il domicilio... è l’unico elemento che possa legare il senza fissa dimora ad un determinato Comune... come quello dove più frequentemente egli fa capo ovvero ha ‘dei parenti... o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che per lui sia più facilmente raggiungibile””, con quanto aggiunto al capo 4 delle stesse note ove è specificato che “La scelta dell’elezione del domicilio ai fini anagrafici deve essere lasciata, evidentemente, all’interessato” e, a seguire, che l’extrema ratio della iscrizione nel comune di nascita è una ipotesi prevedibile solo nel caso in cui l’interessato non sia in grado di indicare un domicilio.

2.1.1 Nelle parte B delle medesime note è ulteriormente specificato al punto 7 (pag.45-46) che “se il senza fissa dimora non ha un recapito o un vero e proprio domicilio ma elegge domicilio solo al fine di chiedere e ottenere l’iscrizione anagrafica” può farsi ricorso ad una via inesistente ove “verranno iscritti... i ‘senza fissa dimora’ che eleggono domicilio nel Comune ma che in realtà non hanno un vero e proprio recapito nel comune stesso...” nel qual caso “ogni notizia agli stessi s’intende notificata, a tutti gli effetti, con la pubblicazione all’albo pretorio”.

2.1.2 Alla luce di quanto detto fin qui, mi è sembrato eccessivo la richiesta da Lei fattami con la comunicazione del 1 febbraio 2021 dove, oltre a chiedermi di fornire, ai sensi del 3 comma dell’art.

2 della Legge 24 dicembre 1954, come innovato dall'art. 38 della Legge 15 luglio 2009, n.94, gli "gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio" mi fa presente "inoltre, che grava sul richiedente la dimostrazione della presenza sul territorio comunale dei propri affari e interessi che giustificano l'iscrizione anagrafica".

2.1.3 Ciò mi pare del tutto difforme da quanto previsto dalla Legge e dalle norme Istat, come riportate al punto precedente, avendo fatto richiesta di domicilio quale persona senza fissa dimora e avendo indicato un domicilio sussistente o recapito che dir si voglia, in quanto la Legge 94/2009 ha innovato o modificato la legislazione e le norme precedenti se non nella parte in cui fa obbligo di indicare la "sussistenza del domicilio" che non può intendersi (visto l'oggetto della Legge modificativa) che come "esistenza" del domicilio o "recapito", come evidenziato dalle note Istat.

2.1.4 Infatti, qualora si volesse intendere "sussistenza del domicilio" in maniera diversa, la innovazione in capo al senza fissa dimora di dover "dimostrare" la sussistenza del domicilio come residenza sarebbe come dichiarare di NON essere "senza fissa dimora" così che in mancanza di indicazione del domicilio non resterebbe altra alternativa che considerarlo residente nel Comune di nascita

3. Le contraddizioni e gli "errori" dell'Anagrafe di San Severo

3.1 Ma veniamo alla soluzione adottata dall'Anagrafe del Comune di San Severo e a quello che ritengo un abuso e una illegalità commessa a mio danno con l'evidente calpestamento del mio diritto soggettivo.

3.1.2 IL DL 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella Legge 4 aprile 2012, n. 35, dispone all'art. 5, comma 2, che le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13 del Regolamento 30 maggio 1989, n. 223, sono trascritte entro due giorni dalla data di ricezione con decorrenza dalla data della dichiarazione di variazione.

3.1.3 Il comma 5 della medesima Legge stabilisce inoltre che, ove nel termine di 45 giorni dalla dichiarazione non sia stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 10-bis delle L. 241/90 con l'indicazione dei requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito negativo, la variazione si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione (già trascritta ai sensi del punto precedente).

3.2 L'Ufficio Anagrafe non ha, quindi, ottemperato a quanto detto nel punto 3.1.2 né ha inviato la comunicazione di cui al punto 3.1.3 per aver effettuato accertamenti con esito negativo rispetto alla richiesta di variazione presentata, dal che deve desumersi che la variazione sia da ritenersi, in ogni caso, del tutto assodata nei termini contenuti nella mia richiesta.

3.2.1 Ancora più grave e contorta risulta la logica e la plateale illegalità posta in atto dall'Ufficio Anagrafe del Comune di San Severo che, dopo aver proceduto agli accertamenti previsti dall'innovato art. 2 della Legge anagrafica 1220/1954, e pur avendo acclarata la veridicità della mia dichiarazione e la "sussistenza del domicilio", ha agito in maniera difforme dalla Legge e dalle risultanze della indagine attribuendomi, d'ufficio e senza farmene comunicazione, altro domicilio o recapito da me del tutto sconosciuto con il dolo di rendermi, in tal modo, e contro la normativa e la stessa "ratio" della Legge Anagrafica, del tutto invisibile e irrintracciabile.

Orbene, cara signora Lorella, chiusa questa puntuale disanima dei fatti e dei comportamenti tenuti dal Comune di San Severo nei miei confronti, non conoscendola e dovendola, quindi, presumere innocente di quanto è stato malfatto finora, non posso fare a meno di considerarla vittima di

imposizioni dall'alto che l'abbiano costretta a comportamenti capotici, contraddittori e illegali come quelli facilmente desumibili da questa affrettata analisi dei fatti.

Dico questo perché dopo essere stato per 36 anni dipendente di un Comune - da me definito, già quand'ero in servizio, come il Comune delle Bananas per la illegalità che vi regnava e i soprusi che vi si perpetravano nel silenzio omertoso di dipendenti assuefatti e sottomessi ai quali non vorrei assimilarLa - ho già avuto modo di constatare che nulla è cambiato dopo anni, visto il sindaco pro-tempore che lo amministra attualmente il quale, in perfetta prosecuzione, ha raccolto l'eredità che gli è stata lasciata dai suoi predecessori con l'innovativo espediente di coprirsi, da perfetto Tartufo, della bandiera, tanto proclamata quanto calpestate, della legalità.

Avendo, quindi, evidenziato la sua ipocrisia in diverse lettere inviategli alle quali, per quanto ne abbia fatto ridondanza e sberleffo sul mio sito www.sansevero.it, non ha mai risposto, non mi resta che pensare, immaginandone il livore, che ci sia il sindaco a digiuno di legalità dietro questi comportamenti illegali che mi hanno danneggiato e che mi hanno costretto a rivolgermi a un legale a rappresentarmi per tutelare il mio diritto soggettivo, il rispetto della Legge e una corretta gestione della pubblica amministrazione.

Per tale ragione e per averne fatto citazione, la presente è doverosamente inviata per conoscenza anche a chi L'ha delegata alla funzione dovendo ritenerlo il vero responsabile del calpestamento dei miei diritti e della illegalità che governa, ora come allora, il Comune delle Bananas.

Se, poi, non fosse così e Lei sentisse il dovere di contraddire in punta di Legge le valutazioni di cui sopra, resto in attesa, a mia contraddizione oltre che a mia cultura, di una Sua illuminate e altrettanto puntuale risposta.

Giovanantonio Macchiarola

giovanantonio_macchiarola@pec.it

Senza fissa dimora
con domicilio in
Via Filippo Pelosi, 16
San Severo